

INDICAZIONI DI SINTESI

CASI A SCUOLA TRA GLI ALUNNI	MISURA SANITARIA PER IL CASO POSITIVO	MISURA SANITARIA PER IL CONTATTO	ATTIVITA' DIDATTICA
NIDO/INFANZIA Casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 15 giorni. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	tampone solo in caso di comparsa sintomi	attività didattica: in presenza
NIDO/INFANZIA Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente. es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizione di Autosorveglianza ³ per i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; > siano guariti da meno di 120 giorni; > hanno effettuato la dose di richiamo; > hanno esenzione da vaccinazione; > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; per gli altri quarantena 5 giorni ²	sospensione attività
PRIMARIA casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 15 giorni. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	tampone solo in caso di comparsa sintomi utilizzo FFP2	attività didattica: in presenza
PRIMARIA Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	- i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; > siano guariti da meno di 120 giorni; > hanno effettuato la dose di richiamo; > hanno esenzione da vaccinazione; > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza ³ - i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni ²	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
SECONDARIA Al verificarsi del 1° caso	Disposizioni per soggetto positivo ¹	utilizzo FFP2	attività didattica: in presenza,
SECONDARIA al verificarsi del 2° caso (Nella stessa classe entro 5 giorni dal caso precedente. es. primo caso il 10 febbraio, caso successivo entro il 15 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	- i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena - i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni ²	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
CASI IN COMUNITA'	POSITIVO	CONTATTO	
TUTTI I CITTADINI compresi gli studenti	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizioni per contatto ⁴	

1: DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO POSITIVO → il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale:

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone.

2: la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati)

3: si applica un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo).

4: il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti condizioni:

➤ Per i contatti stretti asintomatici che:

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

➤ Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola (05/02/2022)

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia				
Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione)	- attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola al primo caso accertato - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	- ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione)	- La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo - Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione - Sospende le attività in presenza per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - i soggetti che: > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

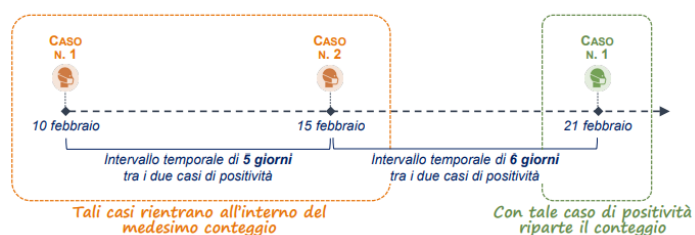
	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
			- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola	
Primarie				
Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione)	- attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola, al primo caso accertato - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	- ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza - Utilizzano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si	- La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo - Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione - attivazione DDI per 5 giorni dalla data	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - i soggetti che: > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
riparte da 1 con una nuova segnalazione)	dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo		> hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza - se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola	
Secondarie				
1 caso tra gli alunni	- attività didattica in presenza - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	Utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
2 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 15 febbraio. Se il 2° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione)	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra la integra con il codice fiscale del 2° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso positivo - attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - i soggetti che: > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo		primario, continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza - se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola	

Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



! Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

NB si ricorda che:

- Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
- Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Per i casi in comunità il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi;
- i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie , ASST etc etc)
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se non al 5° giorno per garantire il termine della quarantena stessa
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.
- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena
- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto dal punto 4; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;

CICLO TRANSITORIO

- I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio):
 - > verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l'effettuazione di tampone per il rientro);
 - > per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
 - > il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.
- I provvedimenti sanitari rivolti alla popolazione sono aggiornati come da Circolare Ministeriale n. 9498 del 04/02/2022 e suddetta tabella sinottica "INDICAZIONI DI SINTESI"

Di seguito FAQ Ministero dell'Istruzione <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>